



# Comune di Gudo Visconti

(Provincia di Milano)

-- Ufficio Tecnico --

## **DIVIETO DI UTILIZZO APPARECCHI RISCALDANTI A BIOMASSA LEGNOSA**

Si rammenta a tutti i cittadini che Regione Lombardia, nell'intento di prevenire l'inquinamento atmosferico, con la delibera di Giunta Regionale n. 7635/2008, integrata dalla D.G.R. n. 9958/2009 affianca ai blocchi del traffico previsti nelle zone classificate come Zona A1 caratterizzate da elevata densità di emissioni inquinanti (Gudo Visconti è esclusa in quanto classificata in Zona B) anche altri provvedimenti tesi a prevenire e contenere episodi acuti di inquinamento.

Tra le misure individuate, Regione Lombardia ha deciso di **vietare l'utilizzo di camini e stufe dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno** in tutti i comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica sia uguale o inferiore ai 300 metri sul livello del mare.

Il divieto non si applica qualora i camini e le stufe siano le uniche fonti di riscaldamento delle abitazioni.

L'utilizzo di legna per il riscaldamento domestico è quindi vietato nei seguenti casi:

- **camini aperti**;
- **camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio** che non garantisca un rendimento energetico uguale o superiore al 63% e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).

Inoltre su tutto il territorio regionale sono in vigore i seguenti obblighi e divieti:

- 1) **divieto di combustione all'aperto**, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- 2) **divieto di climatizzazione** dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare n. 8 BURL 17/03/1995 3<sup>^</sup> suppl. straordinario al n. 11):
  - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
  - box, garage, depositi.

In caso di violazioni relativamente alla circolazione veicolare, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs 30/04/92 n. 285, in caso di violazioni relative all'impiego di biomassa legnosa, si applicherà la sanzione prevista dall'articolo 27 comma 4 della LR 24/2006, nonché la sanzione di cui al comma 16 medesimo articolo 27 in caso di reiterazione.